

## Nuove tecnologie, Social Networks e mercato musicale

29 Novembre 2018

Carlo Stagnaro

L'industria musicale è stata tra i primi settori della "old economy" a subire gli effetti della digitalizzazione e delle nuove tecnologie. Inizialmente l'industria ha tentato di contrastare la drastica riduzione dei supporti e del costo delle copie - con la conseguente esplosione della duplicazione illegale dei contenuti - senza successo. Tra il 1999 e il 2014, i ricavi dell'industria musicale americana sono crollati da circa 21 miliardi di dollari a 7 miliardi di dollari. La tendenza si è arrestata solo in quel periodo, quando nuovi competitor sono entrati sul mercato offrendo ai consumatori nuovi prodotti, legati alla fruizione della musica online: nel 2016 il fatturato è risalito a 7,7 miliardi di euro. La stessa dinamica si è osservata a livello globale. Anche il calo occupazionale si è invertito, ma con una forte redistribuzione delle figure professionali richieste dal settore: l'occupazione nell'industria musicale in senso stretto è scesa di circa un terzo, ma la domanda di programmatori è cresciuta del 70% (non solo nell'ambito musicale). Questi risultati sono coerenti con quanto osservato più in generale: la tecnologia determina trasformazioni strutturali che si manifestano in una riallocazione dell'occupazione, dal manifatturiero ai servizi e dalle mid-skill alle high- e low-skill che siano complementari alla tecnologia. In conclusione, si può affermare che nel caso dell'industria musicale la tecnologia abbia determinato un effetto fortemente negativo in una prima fase, che però si è rovesciato quando la concorrenza e l'innovazione hanno spinto l'industria musicale verso soluzioni organizzative diverse e un differente mix di capitale umano.

Per visualizzare le slide clicca [qui](#).

**TAG:** *Convegno Parma 2018, industria musicale, social network, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto industriale*

---

### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore

*non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***